




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3540

Legge di delegazione europea 2015

N. 326 – 18 febbraio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3540

Legge di delegazione europea 2015

N. 326 – 18 febbraio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685

Estremi del provvedimento

A.C. 3540

Titolo breve: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XIV Commissione

Relatore per la
Commissione di merito: Michele Bordo

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla XIV Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE.....	- 3 -
ARTICOLO 3	- 10 -
DELEGA IN MATERIA DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE.....	- 10 -
ARTICOLO 4	- 12 -
DELEGA IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI.....	- 12 -
ARTICOLO 5	- 15 -
TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI UE NON RAPPRESENTATI IN PAESI TERZI	- 15 -
ARTICOLO 6	- 16 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO.....	- 16 -
ARTICOLO 7	- 18 -
ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA SULLA NORMAZIONE EUROPEA.....	- 18 -
ARTICOLO 8	- 20 -
DELEGA IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE.....	- 20 -
ARTICOLO 9	- 25 -
MANDATO MACROPRUDENZIALE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI.....	- 25 -
ARTICOLO 10	- 27 -
DELEGA IN MATERIA DI COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTA	- 27 -
ARTICOLO 11	- 29 -
DELEGA IN MATERIA DI FONDI DI INVESTIMENTO EUROPEI A LUNGO TERMINE	- 29 -
ARTICOLO 12	- 30 -
CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI RELATIVI A BENI IMMOBILI RESIDENZIALI	- 30 -
ARTICOLO 13	- 33 -
DELEGA IN MATERIA DI CONTO DI PAGAMENTO	- 33 -
ARTICOLO 14	- 35 -
ANTIRICICLAGGIO FINANZIARIO E INFORMAZIONI SUI TRASFERIMENTI DI FONDI	- 35 -

PREMESSA

Il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Le norme ripropongono le procedure di delega generalmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'**articolo 1** delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive comunitarie indicate negli appositi allegati A e B.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B (nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali) devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Le deleghe in esame sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto recanti norme di attuazione che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea.

In particolare:

- l'articolo 32, comma 1, lett. *a*), della legge 234/2012 (norma espressamente richiamata dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina comunitaria oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive;
- l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
 - si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
 - nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012. In sede di istituzione, la dotazione del Fondo è stata fissata in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, successivamente rideterminati¹.

Nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea tale funzione di copertura degli oneri eccedenti le ordinarie disponibilità era esercitata dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie,

¹ Si ricorda che l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012 è stato introdotto dalla legge 115/2015 (Legge europea 2014). Successivamente, una quota del Fondo pari a euro 1.280.000 annui, a decorrere dal 2016, è stata utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva comunitaria 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato (D. Lgs. 212/2015).

Più di recente, la dotazione del Fondo è stata incrementata con l'articolo 1, comma 810, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nella misura di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il comma 810 appare a sua volta correlato al successivo comma 813, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 234/2012 viene utilizzato anche per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (condanna per il mancato adeguamento dell'ordinamento interno a sentenze o direttive europee: articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Per tale finalità il Fondo può essere utilizzato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il comma 813 prevede inoltre che, a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia attivi il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche mediante compensazione con i trasferimenti dallo Stato alle amministrazioni stesse.

istituito in base all'articolo 5 della legge 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti le Comunità europee) ed alimentato dalle somme erogate dalle istituzioni comunitarie, dalle somme individuate annualmente in sede di legge di stabilità e da altre somme determinate con la legge di bilancio.

- qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovrebbero essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Il disegno di legge in esame non richiama espressamente, invece, il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni utilizzato in precedenti leggi comunitarie.

Si fa riferimento, in particolare, alla norma contenuta nell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234/2012 (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). Tale norma prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai rispettivi stati di previsione².

Il testo in esame ripropone infine (**articolo 2**), mediante il richiamo alla legge 234/2012 [articolo 32, comma 1, lett. *d*), e articolo 33], la disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi comunitarie e di delegazione europea, in base alla quale per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione di direttive europee sono previste - fra l'altro - sanzioni pecuniarie fino a 150.000 euro di ammenda.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La relazione tecnica, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;

² Ai sensi del regolamento di cui al DPR 469/1999. Tale DPR disciplina il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT - che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento (meno del 5 per cento). Il Governo ha fatto presente, infine, che ad oggi non è mai stato superato il limite massimo di ricorso al Fondo, che fino alla legge comunitaria 2006 era stato fissato in 50 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, ad un fondo appositamente destinato a tale finalità) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea. L'elemento innovativo è rappresentato dall'utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea, recentemente istituito con la legge 115/2015 (Legge europea 2014). Infatti nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione

europea la funzione di copertura degli oneri eccedenti le ordinarie disponibilità era affidata al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, al quale affluiscono sia somme erogate dalle istituzioni comunitarie sia somme individuate annualmente con la legge di stabilità e con la legge di bilancio. A differenza di quest'ultimo (alimentato con risorse sia di fonte europea sia di fonte nazionale), il nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea ha una dotazione integralmente stabilita a livello nazionale, inizialmente prevista in 50 milioni annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata (*cf. nota 1*).

Si rileva altresì che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea ha carattere permanente, e le sue disponibilità possono subire modifiche (ossia riduzioni) ogniqualvolta le sue somme vengono utilizzate per la copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive comunitarie. Ciò si è recentemente verificato, per esempio, in occasione del recepimento della direttiva comunitaria 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato (D. Lgs. 212/2015), rispetto al quale la copertura finanziaria (di un onere permanente)³ è stata effettuata a valere sulle risorse del Fondo.

Il Fondo è costituito in bilancio ed opera nei limiti massimi delle proprie disponibilità, costituite da risorse nazionali, mentre il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie è un fondo di rotazione, con gestione fuori bilancio, la cui dotazione subisce variazioni di segno opposto, correlate sia agli utilizzi sia ai versamenti dal bilancio comunitario e dal bilancio dello Stato, nonché ai rientri delle anticipazioni erogate ai destinatari di contributi e sovvenzioni.

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato utilizzato per finalità di copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive (oltre che per le altre finalità istituzionali); negli ultimi anni tale utilizzo non è stato vincolato al rispetto di uno specifico limite di spesa (incontrando quindi soltanto il limite della dotazione complessiva del Fondo, che risulta molto più ampia rispetto a quella del Fondo per il recepimento della normativa europea)⁴.

Tenuto conto che il provvedimento in esame, a differenza delle precedenti leggi di delegazione europea, fa riferimento al nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea a fini di copertura, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, volta a verificare la congruità dell'attuale dotazione del Fondo medesimo rispetto alle presumibili

³ Euro1.280.000 annui dal 2016.

⁴ Le risorse nazionali da versare annualmente al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato sono iscritte nel bilancio dello Stato sul cap. 7493/MEF (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie). Nel bilancio per il 2016 (legge 209/2015), la dotazione del capitolo è pari a 4.350 milioni di euro per il 2016, 4.850 milioni per il 2017 e a 4.750 milioni per il 2018.

esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle normative europee, nonché a chiarire se è previsto che detto Fondo sia periodicamente rifinanziato per fronteggiare le future esigenze di recepimento.

Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, si osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234/2012.

In base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito⁵ che - anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme - il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge 234/2012 doveva intendersi confermato.

Si segnala pertanto l'opportunità - al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo - di acquisire una conferma circa l'applicazione del medesimo meccanismo sopra richiamato anche con riferimento al disegno di legge in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso,

⁵ Nota MEF-RGS del 25 luglio 2013.

sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria - come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) - ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che - qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente - i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁶.

⁶ Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Alla luce di tali considerazioni, qualora fosse assicurata la congruità del Fondo, si potrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo la disposizione in commento, nella parte in cui opera il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 3

Delega in materia di specie esotiche invasive

La norma delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il Regolamento UE si applica ad animali, piante, funghi o microrganismi spostati al di fuori del loro areale naturale e per i quali si è rilevato che l'introduzione o la diffusione comportano una minaccia o effetti negativi per la biodiversità e per i contributi degli ecosistemi al benessere umano. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono individuate dalla Commissione europea mediante iscrizione in un apposito elenco, soggetto ad aggiornamenti.

Per l'esercizio della delega sono previsti i seguenti principi e criteri direttivi specifici, relativi all'attuazione del predetto regolamento UE:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente quale autorità nazionale competente per i rapporti con la Commissione europea, per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del regolamento, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.

si tratta di una serie di autorizzazioni in deroga per svolgere attività di ricerca o conservazione *ex situ*, la produzione scientifica e il conseguente uso medico, nonché - previa autorizzazione della Commissione - per svolgere eventuali attività ulteriori;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

l'eradicazione è volta ad ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva, mentre – relativamente alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri abbiano constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio – le misure di *gestione* consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione della specie stessa.

Al comma 4 è previsto che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica richiama la clausola di invarianza e afferma che l'attuazione del provvedimento in esame non comporta innovazioni al quadro delle competenze e al quadro organizzativo statale e regionale già posto in essere per adempiere agli obblighi europei in materia, in quanto il decreto legislativo prevede:

- attività di ufficio, strettamente connessa con le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente, a cui si darà seguito nell'ambito delle attuali competenze;
- attività di controllo doganale, che, a seguito dei confronti già avuti con il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e il Corpo forestale dello Stato, non richiede l'individuazione di nuove strutture ma unicamente la verifica di ulteriore certificazione da parte di strutture e uffici già operanti controlli analoghi;
- attività di vigilanza sul territorio, che potrà essere svolta dal Corpo forestale dello Stato contestualmente alle attività di vigilanza già operate;
- attività di supporto scientifico da parte dell'ISPRA, che rientra tra le attività istituzionali della struttura e che in larga misura già da anni viene svolta autonomamente per la rilevanza della materia, a fini di conservazione della natura.

Secondo la relazione tecnica, inoltre, non vengono quantificati i costi derivanti da interventi di eradicazione e controllo in quanto questi non sono in nessuna forma prevedibili e dipenderanno dalle specie che nel futuro verranno iscritte nell'elenco delle

specie di interesse unionale e dalle specie che effettivamente si presenteranno sul territorio nazionale e richiederanno un intervento: la norma mira a interventi tempestivi e una sua efficace applicazione permetterà di attuare azioni di controllo localizzate e, pertanto, di limitato impegno economico, che presumibilmente in molte situazioni potrebbero essere effettuate direttamente da personale del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

La relazione tecnica afferma infine che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, perciò alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente e dal loro svolgimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica: potranno rendersi disponibili nuove risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo, che potranno essere destinate all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50% dell'importo complessivo.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla sostanziale invarianza delle competenze e del quadro istituzionale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, talune specifiche funzioni di carattere potenzialmente oneroso, e cioè:

- le attività di eradicazione e di controllo (i cui costi non sono quantificati in quanto secondo la RT non prevedibili e dipendenti dalle specie effettivamente presenti),
- le attività di ripristino degli ecosistemi danneggiati (che l'articolo 20 del regolamento pone a carico degli Stati membri),

si prende atto della loro natura del tutto eventuale (legata all'ipotesi in cui – nonostante le attività di prevenzione e sorveglianza – una specie invasiva dovesse risultare effettivamente presente nel territorio nazionale).

ARTICOLO 4

Delega in materia di informazioni sugli alimenti

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Regolamento UE n. 1169/2011), e in materia di diciture o marchi che

consentano di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (direttiva 2011/91/UE).

I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei specifici principi e criteri direttivi, tra i quali:

- l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo [comma 3, lettera *a*]);
- adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni [comma 3, lettera *b*]).

Secondo la relazione illustrativa nel quadro della legislazione vigente, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede, nella sua formulazione testuale, quali autorità competenti sia le regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia. Ciò ha determinato situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni che sono state anche alla base di alcuni ricorsi da parte dei soggetti destinatari delle contestazioni. Inoltre, la relazione illustrativa evidenzia che quasi tutte le regioni hanno delegato, per l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992, altri enti (comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con possibili ulteriori disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale. Viene, comunque salvaguardata la competenza degli altri organi preposti in materia di accertamento delle violazioni, poiché il criterio di delega è volto a garantire uniformità a livello statale nell'irrogazione.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009⁷ (comma 5).

⁷ L'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 dispone che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano criteri di delega relativi all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, attività che sono svolte da soggetti privati e che, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento al criterio di delega di cui al comma 3, lettera *b*), la RT conferma che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole già svolge istituzionalmente i compiti cui si riferisce la delega, il cui obiettivo è quello di razionalizzare l'attuale quadro.

La RT precisa che tra le competenze del Dipartimento vi è quella relativa all'attività sanzionatoria per le violazioni a norme in molti settori del comparto agroalimentare, tra le quali anche l'irrogazione per le violazioni a norme in molti settori del comparto agroalimentare, già prevista dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del D. Lgs. 109/1992. Pertanto, l'ICQRF è già strutturato per assumere una tale competenza sanzionatoria, essendo dotato di risorse umane che già operano in tale ambito con professionalità specifiche e adeguatamente formate, potendosi dunque confermare la clausola di invarianza finanziaria, contenuta nelle disposizioni.

La RT, infine, riporta quanto disposto al comma 5 circa la previsione che per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Al riguardo, si prende atto che la RT, da un lato, afferma che la delega risulta priva di effetti riguardo ai criteri di delega relativi all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari - attività che sono svolte da soggetti privati e che, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica - dall'altro, chiarisce che gli adempimenti a carico di soggetti pubblici, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, ricadono su strutture già dotate delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni previste. In proposito, non vi sono pertanto osservazioni da formulare alla luce delle predette indicazioni della relazione tecnica.

decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

ARTICOLO 5

Tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati in Paesi terzi

La norma detta uno specifico criterio di delega che si aggiunge a quelli già richiamati dall'articolo 1 per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015. Tale direttiva - indicata nell'Allegato B all'articolo 1, comma 1, - reca le misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi. In particolare la disciplina delegata deve prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute (comma 1).

È stabilito che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica chiarisce che l'attribuzione per legge dell'efficacia automatica di titolo esecutivo alla promessa di restituzione di somme di denaro sottoscritta dal cittadino italiano innanzi alle autorità diplomatiche o consolari dello Stato terzo al quale si sia rivolto per ricevere tutela, consente allo Stato italiano di procedere all'esecuzione forzata senza necessità di adempimenti ulteriori come, ad esempio, l'apposizione di formula esecutiva. La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la norma contiene una clausola di invarianza finanziaria la quale prevede che dall'attuazione della direttiva 2015/637/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro già accade attualmente per l'analoga attività di assistenza svolta a favore dei cittadini italiani.

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 6

Delega al Governo in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso

La norma delega il Governo ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi (comma 2, lett. *a*));
- adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi (comma 2, lett. *b*));
- disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (comma 2, lett. *c*));
- razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati (comma 2, lett. *d*));
- previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (comma 2, lett. *e*)).

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo (comma 3).

Si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica ribadisce che le norme intendono porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che allo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della predetta delega l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tal proposito la relazione tecnica rammenta che il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Direzione generale per la politica commerciale internazionale, già attualmente svolge le funzioni di Autorità nazionale competente al controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei beni e delle tecnologie a duplice uso con la definizione di circa 1.000 procedimenti autorizzatori all'anno, cui sono dedicate unità di personale per la gestione documentale in formato cartaceo. L'auspicata trasmigrazione del flusso documentale nella direzione del procedimento digitale con relativa dematerializzazione, oltre a consentire un più efficiente impiego delle risorse umane già utilizzate, sarà effettuata utilizzando gli attuali stanziamenti di bilancio del MISE, per cui dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica rammenta, infine, che il pertinente capitolo MISE è il n. 7609, avente ad oggetto le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo il quale reca, nell'anno in corso, una dotazione finanziaria di competenza pari a 19.643,00 euro che si ritiene sufficiente, ad effettuare la dematerializzazione dell'attività autorizzatoria in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti previsti nel quadro delle risorse disponibili e si rileva altresì che diversi principi e criteri direttivi della delega appaiono comunque rivestire

carattere ordinamentale e attuativo di obblighi internazionali già vincolanti; conseguentemente, non si hanno, in via generale, osservazioni da formulare. Andrebbe peraltro precisato che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione (comma2, lettera d)) riguardi esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per i bilanci pubblici, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

ARTICOLO 7

Adeguamento alla disciplina sulla normazione europea

La norma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che ha integralmente rinnovato la disciplina sulla normazione europea⁸. È altresì prevista la possibilità di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto, disposizioni correttive ed integrative degli stessi (commi 1 e 3).

La relazione illustrativa ricorda che la normazione europea è organizzata sulla base della rappresentanza nazionale [il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, cioè coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza, ed è estremamente importante che a questo processo partecipino gli organismi di normazione nazionale anche per incoraggiare e facilitare, attraverso tali organismi, la partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

Tra i principi e criteri direttivi individuati, si segnalano (comma 2):

- l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella legge n. 317 del 1986 recante *Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione* anche mediante abrogazione espressa delle disposizioni già superate;
- la semplificazione e il coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della

⁸ Tale regolamento ha modificato le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed ha abrogato la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

legge n. 46/1990 e l'articolo 8 della legge n. 46/1986, che disciplinano l'erogazione di contributi per favorire l'attività di normazione;

- la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 nelle materie non coperte da riserva di legge.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzata solo all'abrogazione espressa delle disposizioni nazionali già superate dall'entrata in vigore del regolamento UE n. 1025/2012 ed al coordinamento ed alla semplificazione delle restanti disposizioni nazionali in materia non incise da tale regolamento senza istituire nuovi organi o enti e senza attribuire nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche interessate.

In particolare, la RT sottolinea la neutralità finanziaria del criterio di delega finalizzato a semplificare e coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione (UNI e CEI) in modo da superare le difficoltà determinatesi negli ultimi anni anche in relazione alla pluralità di fonti normative ed alla complessità delle procedure di riassegnazione delle relative risorse.

Si rammenta che, secondo la relazione illustrativa, tali fattori hanno spesso ritardato e da ultimo ridotto a livelli inferiori ai minimi necessari le contribuzioni annuali erogabili a sostegno delle attività degli organismi di normazione nazionali, UNI e CEI. La relazione illustrativa evidenzia altresì che tale incertezza circa l'entità e i tempi di erogazione del finanziamento pubblico non solo mette evidentemente a rischio la stabilità finanziaria di tali organismi, ma incide negativamente sulla capacità di partecipazione al processo europeo di normazione, mettendo a rischio l'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone in capo a tali organismi e le esigenze di tutela e di rappresentanza degli interessi nazionali in tali sedi. Inoltre la necessità di individuare altre autonome forme di finanziamento rischia di far lievitare a livelli insostenibili, in particolare per le PMI, i costi di messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme UNI e CEI.

La RT afferma che si intende individuare un unico criterio di attribuzioni di tali risorse (oggi in parte destinate al finanziamento di particolari iniziative ed in parte ad un più generale contributo di funzionamento corrispondente ad una quota dei fabbisogni indicati in bilancio) ed un'unica procedura di concessione e liquidazione del relativo contributo (oggi in parte soggette a ripartizione previo pareri parlamentari e, per l'importo più rilevante, ad un mero provvedimento amministrativo gestionale di concessione), senza apportare alcuna modifica alle relative autorizzazioni di spesa e contenendo comunque l'intervento entro le attuali disponibilità di bilancio.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, della clausola di invarianza finanziaria e della natura di riordino, piuttosto che di innovazione, della legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8

Delega in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011).

I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei specifici principi e criteri direttivi, tra i quali:

- a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al Comitato permanente per le costruzioni⁹ e al gruppo di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 305/2011¹⁰;
- b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
- c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) e fissazione dei relativi principi di funzionamento e organizzazione, nonché individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
- d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti;
- e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante;
- f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, anche al fine di prevedere che tali compiti possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento;
- g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento UE n. 305/2011;

⁹ Di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.

¹⁰ L'articolo 55 del Regolamento UE 35/2011 prevede che la Commissione garantisca l'istituzione di un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di Gruppo di organismi notificati.

- h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Ai componenti del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza (comma 3).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (comma 5).

La relazione tecnica afferma preliminarmente che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste nella proposta emendativa, oltre che all'istituzione e funzionamento dei nuovi organi in essa previsti, le amministrazioni competenti provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo la RT evidenzia, in primo luogo, come le attività previste nella proposta emendativa vanno a sostituire attività, dalle finalità analoghe, già esercitate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del DPR 246/93 di attuazione della precedente direttiva 89/106/CEE, oggi abrogata e sostituita dal citato Regolamento UE n. 305/2011. A tali attività si provvede, infatti, con le risorse già disponibili, a legislazione vigente, per i competenti uffici delle amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per le divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n. 3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si chiarisce che la modifica proposta ha, fra le proprie finalità, quella di permettere l'affluenza in tale capitolo anche degli introiti previsti dal sistema tariffario di cui al comma 2, lettera g), della delega in oggetto. La RT fa presente, inoltre, che il MISE non sarà chiamato a svolgere

nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base della norma vigente.

Ministero dell'interno: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle competenti aree della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando il capitolo di spesa 1982/2 “Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali- 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi”.

Ministero dello sviluppo economico: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per le divisioni competenti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione. Il Ministero non è infatti chiamato, secondo i criteri di delega in questione, a svolgere nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base delle norme vigenti e con le risorse umane e finanziarie disponibili, compiti consistenti essenzialmente nelle attività istruttorie e di notifica ed alle connesse attività di verifica *in loco* relativamente agli organismi di certificazione operanti nel settore dei prodotti di costruzione, limitatamente peraltro agli aspetti connessi ai requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti di competenza del medesimo MISE. Tali oneri sono destinati, fra l'altro, a ridursi, dal momento che il MISE per la parte di propria competenza intende fare ricorso prima possibile alla possibilità, già prevista dal medesimo criterio di delega, di affidare mediante convenzioni ad ACCREDIA (Organismo unico nazionale di accreditamento legislativamente previsto e che, a sua volta, svolge i suoi compiti a fronte di tariffe previste e regolate dalle norme a esso applicabili) i compiti sostanziali di valutazione e controllo degli organismi in questione e riservando al Ministero solo il provvedimento di autorizzazione finale e la relativa notifica. A tali ridotti oneri sarebbero naturalmente commisurate le tariffe o le quote della tariffa complessiva destinate a questo Ministero.

La clausola inserita al secondo periodo del comma 3 garantisce ulteriormente che dall'istituzione e funzionamento dei nuovi organismi previsti nell'emendamento non scaturiscano nuove spese.

In secondo luogo, le misure di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento previste nella delega (in particolare alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) ed *i*) del comma 2) permetteranno di effettuare le suddette attività, oltre che in maniera più efficace ed

efficiente, anche con un impegno di risorse umane e strumentali minore rispetto a quanto finora impiegato. Con particolare riferimento alla previsione dell'istituzione del nuovo Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), è inoltre possibile quantificarne i relativi risparmi, mediante le specifiche considerazioni illustrate in calce alla RT.

Il comma 2, lettera g), prevede inoltre, tra i criteri direttivi, disposizioni in tema di proventi e tariffe. Tale previsione non comporta nuove attività e nuovi oneri trattandosi di attività già in essere ed effettuate dal Servizio tecnico centrale del Consiglio dei lavori pubblici. Trattasi di attività di valutazione e certificazione cui si applicano le tariffe stabilite con decreto del MISE.

Nel dettaglio tali attività sono:

- rilascio di Valutazione tecnica europea (ETA), già effettuato dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del DPR 246/93;
- valutazione e verifica della costanza della prestazione, già effettuate dal Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 246/93;
- valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi, di cui all'articolo 40 del Regolamento n. 305/2011, già effettuati dal Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPR 246/93.

La relazione tecnica afferma altresì che il Regolamento UE 305/2011 contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica (acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la valutazione europea (EAD) e del rilascio delle valutazioni tecniche europee (ETA), che hanno sostituito, dal 1° luglio 2013, rispettivamente gli *Approval bodies* (AB), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) e i benestari tecnici europei (ETA), di cui alla abrogata direttiva 89/106/CEE. Il Regolamento si pone quindi in discontinuità con la Direttiva e impone che la questione della designazione dei nuovi TAB italiani vada affrontata non come una mera riproposizione dello *status quo*, di seguito sinteticamente richiamato, ma sia invece riconsiderata. alla luce dei nuovi criteri nonché dell'esperienza sin qui maturata.

In attuazione della direttiva 89/106/CEE l'Italia ha designato quali AB, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, separatamente tre amministrazioni, in particolare: il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di organismo portavoce; il Centro studi ed esperienze antincendi (CSEA, attuale Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei VV.FF.) e l'ICITE (attuale ITC-CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente. Tralasciando i rilevanti benefici in termini di efficacia ed efficienza del processo amministrativo derivante dalla costituzione di un unico Organismo di

valutazione tecnica nazionale, in termini di economicità, basandosi sullo statuto e i regolamenti interni vigenti dell'EOTA (organizzazione europea cui prima gli AB ed oggi i TAB sono obbligati ad aderire ai sensi del Capo V del Regolamento UE 305/2011), il solo risparmio derivante dal pagamento di una sola quota d'iscrizione, in luogo delle tre attualmente previste, è di circa 28.000 euro annui (dati 2014: costo della singola iscrizione variabile fra le tre organizzazioni fra 16.000-20.000 euro).

Il risparmio per le spese di missione (estere e nazionali) legato alla partecipazione ai lavori dell'EOTA (nel Comitato tecnico e nell'Assemblea generale) e alle attività di coordinamento a livello nazionale è quantificabile in circa 10.000 euro annui in risparmio delle missioni all'estero (almeno 6 riunioni all'anno con un costo medio di partecipazione di circa 900 euro/persona) sarà in parte riassorbito dalla necessità di organizzare un corrispondente numero di riunioni di coordinamento a livello nazionale.

La RT riporta di seguito la quantificazione dei costi medi di partecipazione alle riunioni nazionali ed estere, tali costi sono stati quantificati come segue:

per una missione, normalmente di durata di due giorni, in ambito comunitario, presso l'EOTA (Bruxelles), si è valutato:

(euro)

Volo A/R per Bruxelles	500
Importo massimo per vitto (dirigente per 2 giorni)	160
1 notte in albergo	150
Altre spese (spostamenti per e da aeroporto, mezzi pubblici ecc.)	50
Totale	860 (arrotondato a 900)

per una missione di un giorno, a Milano (sede dell'TTC-CNR altro soggetto già titolare delle funzioni di Organismo di valutazione tecnica), con partenza da Roma, o viceversa, (partecipazione di un dirigente) si è valutato:

(euro)

Treno A/R, I classe (Trenitalia a tariffa piena)	232
Pasto	30,55
Altre spese (spostamenti per e da aeroporto, mezzi pubblici ecc.)	20
Totale	282,55 (arrotondato a 300)

Il raffronto dei costi, con l'indicazione dei relativi risparmi, è così dettagliato:

(euro)

	Sistema attuale (tre organizzazioni iscritte)	ITAB (una sola organizzazione che riunisce le tre precedenti)
Spese di iscrizione	16.000 X 3 = 48.000	20.000 X 1 = 20.000
Spese di missioni estere	6 riunioni X 900 X 3 persone = 16.200	6 riunioni X 900 X 1 persona = 5.400
Spese di missioni nazionali (riunioni a Roma)	0	6 riunioni X 300 X 1 persona = 1.800
Spesa totale annua	64.200	27.200
Risparmio annuo/stimato		37.000

Al riguardo, si prende atto che la RT afferma che:

- le attività previste nelle norme di delega vanno a sostituire attività, con finalità analoghe, già esercitate dalle pubbliche amministrazioni con le risorse già disponibili, a legislazione vigente;
- le amministrazioni competenti provvederanno a detta istituzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che – nel caso dell'ITAB – da tale istituzione sono attese economie di spesa, peraltro non scontate ai fini dei saldi.

Inoltre, per quanto attiene all'istituzione delle due nuove strutture (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), si prende atto altresì che il comma 3 esclude specificamente la corresponsione di emolumenti ai partecipanti, ad eccezione delle spese di missione, rispetto alle quali la RT evidenzia un possibile risparmio rispetto alla legislazione vigente. In proposito, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Mandato macroprudenziale delle autorità nazionali

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della

raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB¹¹) relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. È altresì prevista la possibilità di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto, disposizioni correttive ed integrative degli stessi (commi 1 e 3)

La relazione illustrativa evidenzia che con la citata raccomandazione si chiede agli Stati membri di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo da perseguire e di istituire un'autorità nazionale per tale attività.

In una prima risposta fornita dall'Italia all'ESRB è stato precisato che il nostro ordinamento non prevede un'autorità unica ma più autorità di vigilanza ognuna delle quali è responsabile della stabilità finanziaria per un determinato settore del sistema finanziario. Ai fini del rispetto della raccomandazione, è stato istituito un gruppo di lavoro tra le autorità interessate (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP) il quale, ferma restando la competenza di ogni singola autorità di vigilanza, riconoscerebbe alla Banca d'Italia il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali. Mediante l'utilizzo della delega legislativa, le autorità hanno concordato sulla creazione di un Comitato per la sorveglianza sui rischi per la stabilità finanziaria, privo di personalità giuridica e indipendente, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme anche attraverso il rafforzamento della sua capacità di resistenza e il contrasto dell'insorgenza dei rischi sistemici. In particolare al Comitato (cui partecipano le predette autorità e alle cui sedute assiste anche il Ministero dell'economia e delle finanze) sono attribuite funzioni, poteri, strumenti e compiti di cooperazione con altre autorità nazionali ed europee nonché il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate.

Tra i principi e criteri direttivi da seguire, oltre a quelli indicati nell'articolo 32 della legge n. 234/2012¹², si segnalano (comma 2):

- a) istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali. Al Comitato partecipano la Banca d'Italia (che lo presiede), la CONSOB, l'IVASS e la COVIP mentre alle sedute assiste anche il Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) attribuzione del ruolo di guida alla Banca d'Italia che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- c) attribuzione al Comitato dei poteri, degli strumenti e dei compiti di cooperazioni previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- d) attribuzione al Comitato del potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità di vigilanza;
- e) attribuzione al Comitato del potere di richiedere alle autorità di vigilanza tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni;

¹¹ *European Systemic Risk Board.*

¹² Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

- f) attribuzione al Comitato del potere di acquisire, tramite CONSOB, IVASS e COVIP, informazioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici. Se le informazioni richieste non possono essere acquisite dalle predette autorità, il Comitato ne chiede l'acquisizione alla Banca d'Italia;
- g) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti privati che non forniscono le informazioni richieste;
- h) presentazione al Governo e alle Camere di una relazione annuale sulla propria attività da parte del Comitato.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo appare necessario acquisire elementi in merito a eventuali costi da sostenere per il funzionamento del Comitato in esame.

ARTICOLO 10

Delega in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta

La norma delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi, fra i quali:

- designare la Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia di rimozione di pratiche commerciali scorrette;
- attribuire alle predette autorità i poteri di vigilanza e di indagine opportuni nonché il potere di adottare disposizioni di disciplina di rango secondario funzionali a garantire l'efficacia del medesimo regolamento;

- razionalizzare il sistema sanzionatorio in materia di servizi di pagamento prevedendo, in particolare, che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
- prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento.

Si dispone, inoltre, che entro il 9 giugno 2016 il Governo assume, conformemente all'articolo 3 del regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.

Si dispone, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento del regolamento MIF, è riferita integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia e Antitrust) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

La RT precisa inoltre che il Regolamento (UE) n. 751/2015 stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. *Multilateral Intercharge Fees*, di seguito MIF). Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente - di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o "*acquirer*", cfr. art. 2, punto 1) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o "*issuer*", cfr. art. 2, punto 2) appartenenti al medesimo circuito di carte - e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Per le carte di debito la percentuale di commissione massima è dello 0,2 per cento e per le carte di credito dello 0,3 per cento ma gli Stati membri possano fissare anche massimali inferiori. Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

- definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile (art. 3, par. 2, lettera a);
- consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema (art. 3, par. 2, lettera b);
- fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (art. 3, par. 3).

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale la disciplina incide su soggetti privati e le attività demandate ai soggetti pubblici interessati saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 11

Delega in materia di fondi di investimento europei a lungo termine

La norma delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 760/2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

La relazione illustrativa chiarisce che i fondi di investimento europei a lungo termine o *European long-term investment funds* (ELTIF), investono in attività qualificate come «investimenti alternativi», cioè categorie di attività non rientranti nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni quotate. Gli investimenti alternativi comprendono ad esempio: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi e società non quotate; gli ELTIF si concentreranno sulle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori. Essa rammenta altresì che Considerato, inoltre, che il regolamento (UE) n. 760/2015 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015, pertanto gli interventi da effettuare tramite normativa primaria nel decreto n. 58 del 1998, «TUF», sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà degli Stati membri: l'individuazione della o delle autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e l'attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi saranno possibili tramite normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi, fra i quali:

- attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine opportuni nonché il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficacia del medesimo regolamento;
- attribuire alle medesime autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi del regolamento.

Si dispone, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che le suddette autorità di vigilanza già svolgono le citate funzioni ai sensi del TUF su analoghi fondi comuni di investimento alternativi. Inoltre, il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. La RT afferma, infine, che, considerato che le suddette autorità di vigilanza godono di autonomia finanziaria e di bilancio, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri per le autorità di vigilanza interessate.

ARTICOLO 12

Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

La norma autorizza il Governo ad apportare modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)¹³ nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE (cd direttiva MCD)¹⁴, che disciplina un regime di armonizzazione minima nel settore dell'offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tale delega è già stata autorizzata con l'articolo 1, comma 1 (e allegato B), della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014).

Si segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali" (Atto n. 256). Lo schema è volto ad attuare la citata delega contenuta nell'allegato B, punto 13), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

¹³ D. Lgs. 385/1993.

¹⁴ *Mortgage credit directive*.

A tal fine, il Governo è autorizzato, ove opportuno, a ricorrere alla disciplina secondaria della Banca d'Italia considerando le linee guida dell'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88.

L'articolo 42 della direttiva 2014/17/UE fissa al 21 marzo 2016 il termine per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima. Stabilisce, inoltre, che le disposizioni adottate entrano in vigore il 21 marzo 2016.

Sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi:

- escludere dall'ambito di applicazione specifiche tipologie di contratti previsti dalla direttiva MCD (comma 1, lettera *a*));

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta di contratti di credito con scarsa diffusione in quanto riferiti:

- ad un bene immobile non destinato ad uso abitativo del consumatore ma ad un uso specifico solo da parte di terzi in base ad un contratto di locazione;
- a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, senza interessi o a condizioni più favorevoli rispetto all'offerta di mercato;
- ai prestiti ponte;
- a contratti il cui creditore è un'organizzazione con specifiche caratteristiche (ad esempio, istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri o avente finalità sociale).
- individuare la figura del mediatore creditizio indipendente per la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza indipendente (comma 1, lettera *e*), punto 2.3);
- attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE (comma 1, lettera *g*)).

Ai sensi del citato articolo 28 (relativo alla disciplina sulla morosità e sui pignoramenti), gli Stati membri devono assicurare che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori qualora a seguito di una procedura esecutiva rimanga un debito residuo;

- adottare misure atte a promuovere e a coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione responsabile del debito, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2014/17/UE (comma 1, lettera *n*)).

In base all'articolo 6 della direttiva, gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. La norma precisa che per guidare i consumatori sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori;

- attribuire all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato residenziale, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale (comma 1, lettera *o*));

- attribuire poteri sanzionatori alla banca d'Italia e all'Organismo degli agenti e dei mediatori (comma 1, lettera *p*));
- prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri (comma 1, lettera *q*)).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica ricorda che la direttiva 2014/17/EU (direttiva MCD) introduce un regime di armonizzazione minima nel settore dell'offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. La direttiva MCD si applica ai "contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali" e ai "contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata".

La direttiva MCD mira alla realizzazione di un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, promuovendo sostenibilità nell'erogazione e assunzione dei prestiti con l'obiettivo precipuo di garantire ai consumatori un elevato livello di protezione.

La RT afferma che l'articolo in esame contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva MCD, ed è riferito integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle attività di controllo da espletare, i soggetti pubblici interessati (Banca d'Italia) provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

Al riguardo andrebbe preliminarmente chiarito il coordinamento tra la norma in esame e la delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014, in attuazione della quale è stato di recente predisposto lo schema di decreto legislativo (AG 256) attualmente all'esame delle Camere. Con specifico riferimento alle disposizioni in esame andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste dal comma 1, lettera *g*) (trattamento dei mutuatari in difficoltà) e lettera *n*) (programmi di educazione finanziaria).

In particolare, con riferimento alla lettera *g)* andrebbero esclusi effetti onerosi in relazione alle misure da adottare, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, in caso di difficoltà di rimborso da parte dei mutuatari.

In proposito il citato schema di decreto legislativo n. 256, attualmente all'esame delle Camere ("Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali"), prevede che "Qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva". Andrebbe chiarito se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si preveda l'adozione di ulteriori misure e se da queste possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo alla lettera *n)*, la relazione illustrativa afferma che "sono accolte con favore iniziative in tale senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria". Si osserva tuttavia che l'articolo 6 della direttiva - richiamato dal testo - prevede anche che "sono necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori". Andrebbe pertanto chiarito se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si prevedano interventi ulteriori nel campo dell'educazione finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.

Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedere ai necessari adempimenti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 13

Delega in materia di conto di pagamento

La norma prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE (cd. direttiva PAD)¹⁵, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento

¹⁵ Payment accounts directive.

con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi, fra i quali:

- apportare al Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;
- designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- estendere alle violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva le sanzioni amministrative previste dal citato Testo unico;
- avvalersi della facoltà di non applicare la direttiva, se rilevante, alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti SpA;
- mantenere, ove non in contrasto con la direttiva, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
- promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze.

Vengono, inoltre, dettati criteri direttivi specifici con particolare riferimento: al documento informativo sulle spese; al trasferimento del conto di pagamento; alla disciplina del conto di pagamento;

Si dispone, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva PAD sono riferiti integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle attività di controllo da espletare, i soggetti pubblici interessati (Banca d'Italia) provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

Al riguardo andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste in materia di assistenza e di educazione finanziaria¹⁶. In proposito la

¹⁶ Articolo 13, comma 1, lettera i), numero 7), del disegno di legge in esame.

relazione illustrativa richiama il considerando (49) della direttiva PAD¹⁷, che non sembrerebbe escludere obblighi specifici a carico degli Stati (che “dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze”). Andrebbe pertanto chiarito se, in attuazione della disposizione in esame, si prevedano interventi nel campo dell'educazione finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.

ARTICOLO 14

Antiriciclaggio finanziario e Informazioni sui trasferimenti di fondi

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio)¹⁸ e per adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento UE 2015/847, che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (comma 1).

Ai fini dell'esercizio delle deleghe, la norma individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi¹⁹ (comma 2):

- attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria²⁰ (CSF), operante presso il Ministero dell'economia, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [comma 2, lett. a) n. 1];
- prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva UE 2015/849 [comma 2, lett. a), n. 2];
- prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale - con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento²¹ - in modo da garantire l'efficace adempimento degli

¹⁷ “Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze. È inoltre necessario informare i consumatori circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le iniziative degli enti creditizi volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria”.

¹⁸ Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017.

¹⁹ Il comma 1, fa rinvio, inoltre ai principi e ai criteri direttivi indicati all'art. 1, comma 1 del provvedimento in esame.

²⁰ Il CSF è stato istituito dal DL n. 369/2001 ed è disciplinato dal D. Lgs.109/2007.

²¹ Ai sensi dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 45, par. 10, della direttiva UE 2015/849.

obblighi antiriciclaggio. Viene attribuita alla Banca d'Italia il compito di adottare la relativa disciplina di attuazione [comma 2, lett. c), nn. 3.1 e 3.2];

- prevedere che le persone giuridiche ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo che tali informazioni siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione del registro delle imprese e rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti [comma 2, lett. d), nn. 1 e 2];
- prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali per l'ordinamento nazionale, le informazioni riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese e rese accessibili alle autorità competenti [comma 2, lett. d), n. 4];
- prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva UE 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione dei dati²² garantendo la completa e tempestiva accessibilità degli stessi e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti per la conservazione dei predetti dati e per l'integrazione di banche dati pubbliche esistenti (comma 2, lett. e);
- prevedere che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia cooperi con gli analoghi organismi di altri Stati scambiando ogni informazione, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati [comma 2, lett. f), n. 2];
- prevedere una ridefinizione del sistema delle sanzioni amministrative previste in materia dal D. Lgs. 231/2007, al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni (comma 2, lett. h).

Dall'attuazione delle norme e dai relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, anzi, la prevista ristrutturazione del sistema di sanzioni amministrative secondo i principi e criteri di cui al comma 2, lettera h), è suscettibile di determinare un maggior gettito per l'erario, sia pure allo stato non quantificabile.

²² Di cui all'articolo 40 della direttiva medesima.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che la realizzazione degli strumenti telematici di acquisizione dell'informazione, gestione dell'istruttoria e della conservazione del dato e successiva consultazione potranno beneficiare di un elevato livello di riuso delle soluzioni informatiche già erogate dal braccio tecnologico delle camere di commercio (Infocamere) e largamente utilizzate da imprese e professionisti.

Inoltre la platea dei soggetti coinvolti nei necessari adempimenti coincide con buona approssimazione con le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio annuale presso le camere di commercio (circa 1 milione). Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, i costi connessi all'approntamento degli strumenti informatici (*start-up* progettuale) sono valutati assolutamente marginali e assorbibili nell'abituale programmazione evolutiva dei sistemi informativi delle camere di commercio.

Per quanto concerne, invece, i costi amministrativi connessi ai processi di istruttoria svolti dalle camere di commercio, alla gestione operativa dell'attività di raccolta del dato e di assistenza ad imprese e professionisti (anche in considerazione della novità della adempimento e delle complessità connesse all'informazione), alla gestione ed erogazione del servizio di consultazione in favore dei soli soggetti titolati (anche tramite specifiche procedure di accreditamento e fruizione dei dati), la relazione tecnica prevede che questi trovino copertura nell'ambito di specifici diritti di segreteria relativi all'adempimento di comunicazione e al servizio di consultazione, secondo l'abituale modello di gestione previsto per il Registro imprese.

In particolare, nella determinazione dei costi di gestione la relazione tecnica distingue le due fasi di invio dell'informazione e di consultazione.

Per la prima fase (invio dell'informazione) si fa riferimento, come elemento di base, al costo associato alla istruttoria complessiva alla cui determinazione concorrono:

- l'impegno del personale delle CCIAA per le verifiche formali delle informazioni presentate per via telematica prima della loro iscrizione (a titolo esemplificativo, l'attività di verifica delle procure inviate in formato digitale dai professionisti che operano per conto delle imprese);
- le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di *Contact Center*;
- la gestione dei sistemi di invio e di pagamento telematici.
- Tale costo si può determinare (in coerenza con altri adempimenti e sulla base degli importi già previsti dalla normativa vigente per il Registro imprese, in un importo pari a circa 10-12 euro a pratica/comunicazione (diritti di segreteria e tariffa).

In merito alla seconda fase (consultazione) i parametri di riferimento (sempre in coerenza di importi assimilabili già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) possono essere determinati in circa 1 euro per operazione di consultazione (diritti di segreteria e tariffa). A tali costi concorrono:

- le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di *Contact Centre*;
- la gestione dei sistemi di riconoscimento, consultazione e di pagamento telematici;
- la gestione delle attività di tracciatura e monitoraggio delle operazioni di consultazione.

La relazione tecnica sottolinea, infine, che la norma reca la clausola d'invarianza finanziaria e che, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.196/2009.

Al riguardo, con riferimento ai costi amministrativi delle camere di commercio per la gestione della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese, andrebbe confermato che il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica risulti idoneo ad assicurare la copertura dei costi sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

Per quanto concerne le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame (Comitato di sicurezza finanziaria del MEF e Infocamere in particolare) non si formulano osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della clausola di salvaguardia finanziaria che dovrebbe attivarsi nel caso in cui gli schemi di decreto legislativo attuativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non previsti (articolo 17, comma 2, della legge 196/2009).